



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL  
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE NELLE AREE DI  
CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI  
(PFSL)**

(Legge regionale n. 3/2009, art. 2 , commi 37 e 38 – D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010)

**Progetto di Sviluppo Locale dell'Area di Crisi di Tossilo**

(D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010)

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

(D.P.G.R. n. 139 del 5.10.2010)

**Risposte ai più frequenti quesiti inerenti il  
Disciplinare della Linea 3**

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
FSE Fondo Sociale Europeo



BIC  
SARDEGNA

Agenzia  
di Sviluppo  
Regionale

**Domanda:** quale documentazione deve essere allegata alla domanda?

**Risposta:** alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- il progetto di impresa;
- i preventivi, in corso di validità, relativi agli investimenti da realizzare, uno per ogni voce di spesa prevista;
- la dichiarazione sui contributi "de minimis" ricevuti
- altra documentazione utile per l'attribuzione del punteggio (certificazione da parte di enti di formazione, certificazione dell'esperienza lavorativa maturata, attestazione bancaria in merito alla disponibilità finanziaria necessaria per la copertura del fabbisogno legato alla realizzazione dell'iniziativa, attestazione in merito alle forme di collaborazione tra imprese, certificazione in merito all'utilizzo di strutture preesistenti etc...);
- copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

**Domanda:** quali documenti occorre presentare per dimostrare il possesso delle condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 13 del Disciplinare?

**Risposta:** la documentazione che attesta la rispondenza ai requisiti di cui art. 13 è la seguente:

- certificazione rilasciata dal Soggetto Attuatore attestante la regolare partecipazione alle attività previste dal PAI, che sussiste nel caso in cui le eventuali assenze non abbiano superato la soglia del 30%;
- dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, sottoscritta dal richiedente e dal Tutor di impresa, attestante l'assenza di vincoli che possano impedire di avviare l'attività entro 12 mesi dalla comunicazione di concessione delle agevolazioni (cantierabilità);
- attestazione bancaria circa la disponibilità di risorse finanziarie proprie congrue rispetto a quelle necessarie per la realizzazione dell'iniziativa.

**Domanda:** cosa si intende per "cantierabilità"?

**Risposta:** una iniziativa è cantierabile quando è in possesso (o è in condizioni di ottenere) di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, con eccezione di quelle relative agli immobili (a titolo puramente esemplificativo, a concessioni edilizie, autorizzazioni, valutazioni di impatto ambientale, ecc.), per le quali deve essere dimostrata la possibilità di ottenimento entro i termini (12 mesi) previsti dal Disciplinare per l'avvio operativo dell'attività.

**Domanda:** una volta approvato il progetto di impresa possono essere modificate le voci di costo indicate nel Piano di investimenti?

**Risposta:** in presenza di situazioni specifiche, sopravvenute e indipendenti dalla volontà del proponente, singole variazioni possono essere autorizzate su specifica richiesta. In linea generale sono ammissibili solo le variazioni o modifiche che comportino un miglioramento del livello di innovazione, del rapporto qualità/prezzo delle singole voci o della cantierabilità del progetto. Dette variazioni o modifiche sono soggette ad approvazione.

**Domanda:** tra le spese ammissibili rientrano anche quelle effettuate per la ristrutturazione di immobili non di proprietà del beneficiario richiedente?

**Risposta:** sì, a condizione che venga dimostrata l'effettiva disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore a 6 anni e venga prodotta una attestazione di assenso del proprietario.

**Domanda:** da quale data le spese sono ritenute ammissibili alle agevolazioni?

**Risposta:** sono ammissibili alle agevolazioni tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse.

**Domanda:** è possibile usufruire delle agevolazioni se i beni da acquistare sono di proprietà di un parente del titolare o di uno dei soci?

**Risposta:** non possono essere agevolati gli acquisti di beni di proprietà di parenti o affini entro il primo grado del richiedente. Nel caso il richiedente sia una società, le spese relative all'acquisto dei beni sarà considerato ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa stessa degli altri soci.

**Domanda:** cosa è il computo metrico e da chi deve essere redatto?

**Risposta:** il computo metrico deve essere redatto da tecnico abilitato e contiene il dettaglio delle spese relative alle opere murarie o assimilate qualora strettamente connesse all'intervento edilizio (impianti elettrici, di condizionamento, telefonici, impianti specifici aziendali, ecc..).

**Domanda:** come può essere attestata la effettiva disponibilità di un immobile in proprietà?

**Risposta:** in questi casi la piena disponibilità dell'immobile può essere attestata attraverso una visura catastale corredata dalla copia di un contratto di comodato, debitamente registrato, di durata congrua oltre che irrevocabile.

**Domanda:** come si attesta la rispondenza del suolo e/o dell'immobile, in relazione all'attività da svolgere?

**Risposta:** la rispondenza del suolo e/o dell'immobile rispetto all'attività da svolgere può essere dimostrata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma congiunta dell'aspirante imprenditore richiedente e di un tecnico abilitato attestante che il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti dal progetto sono già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, o attraverso un certificato di destinazione d'uso rilasciato dal Comune.

**Domanda:** come si può attestare la "piena disponibilità" del suolo e/o degli immobili dove verrà realizzata l'attività imprenditoriale?

**Risposta:** la piena disponibilità del suolo e/o degli immobili dove verrà realizzata l'attività imprenditoriale può essere attestata mediante la produzione di uno dei seguenti documenti: titoli di proprietà, diritto reale di godimento, contratto di locazione, anche finanziaria, comodato, anche nella forma di contratto preliminare di acquisto. Gli atti o i contratti relativi a detti titoli di disponibilità devono avere data certa, avere una durata congrua (almeno 6 anni) rispetto al progetto e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro. La registrazione può, tuttavia, (nei casi in cui è richiesta dalla Legge) intervenire, successivamente, solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di interventi di ristrutturazione in un immobile non di proprietà del richiedente, deve essere prodotta una attestazione di assenso del proprietario.

**Domanda:** perché l'IVA sugli investimenti viene considerata in termini di fabbisogno finanziario pur essendo un credito?

**Risposta:** per le nuove imprese l'IVA sostenuta per la realizzazione degli investimenti è considerata un credito non esigibile immediatamente e, pertanto, deve trovare adeguata copertura nel piano finanziario. Tuttavia, nel piano finanziario può essere considerata in diminuzione la quota parte recuperabile nel periodo di realizzazione dell'investimento (al netto di eventuale IVA a debito per le imprese operanti).

**Domanda:** cosa si intende per autofinanziamento? E che tipo di documenti sono necessari per attestarne la consistenza e la congruità?

**Risposta:** l'autofinanziamento è la capacità dell'impresa di coprire in modo autonomo la quota parte del fabbisogno finanziario generato dalla realizzazione degli investimenti e dall'avvio dell'attività, che non trova copertura con le agevolazioni. Per le imprese di nuova costituzione la copertura del cofinanziamento può avvenire esclusivamente mediante apporto da parte dei beneficiari (titolari o soci) di nuovi mezzi propri destinati ad aumento del capitale sociale o del patrimonio netto. L'apporto di mezzi propri può avvenire anche facendo ricorso al credito bancario, purché esente da qualsiasi forma di aiuto. In ogni caso il possesso di adeguate risorse finanziarie deve essere dimostrato attraverso "attestazione bancaria", per tale intendendosi una lettera redatta dalla Banca (o documentazione equipollente) attestante la disponibilità finanziaria del proponente.

**Domanda:** quali documenti occorre presentare per ottenere il "Bonus di Conciliazione"?

**Risposta:** il Bonus di conciliazione viene erogato previa verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal Disciplinare. A tal fine dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Stato di famiglia con l'indicazione dei familiari conviventi a carico;
- Certificazione della condizione di non autosufficienza del familiare o convivente;
- Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare;
- Dichiarazione del fornitore del servizio nella forma dell'autocertificazione attestante l'effettiva erogazione del servizio;
- Fattura/Ricevuta del compenso pagato debitamente quietanzata.

**Domanda:** quali sono i limiti e le condizioni di ammissibilità per le spese relative alle attività promozionali e pubblicitarie?

**Risposta:** le spese per attività promozionali e pubblicitarie rientrano tra gli investimenti produttivi e quindi beneficiano delle agevolazioni previste per questa categoria di spese.

**Domanda:** è possibile coprire la quota di cofinanziamento facendo ricorso al leasing?

**Risposta:** sì. In tal caso il contributo è erogato direttamente alla società di leasing (concedente), per i beni oggetto del contratto di locazione, la quale lo trasferisce all'impresa (utilizzatore) attraverso la rimodulazione del piano finanziario inizialmente concordato fra le parti nel contratto di leasing. A tal fine:

- il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- i contratti di locazione finanziaria devono contenere la clausola di riacquisto;
- l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
- l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.